

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 470.

Modifica alle Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2013, di cui alla D.G.R. n. 256 del 10 marzo 2015.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Modifica alle Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2013, di cui alla D.G.R. n. 256 del 10 marzo 2015.”** e la conseguente proposta dell'assessore Antonio Bartolini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di modificare l'allegato 1 alla D.G.R. n. 256 del 10 marzo 2015, con sostituzione integrale del testo di cui al punto 1. Costituzione, composizione e validità della Commissione d'esame, con quanto riportato in Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di confermare l'integralità delle altre disposizioni di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 256 del 10 marzo 2015.
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il vice Presidente
PAPARELLI

(su proposta dell'assessore Bartolini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Modifica alle Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2013, di cui alla D.G.R. n. 256 del 10 marzo 2015.

Con la D.G.R. n. 256 del 10 marzo 2015 sono state ridefinite le *Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla D.G.R. n. 200 del 3 marzo 2014* sulla base Accordo di Conferenza delle Regioni e Province autonome che ha definito gli elementi minimi comuni che costituiscono condizioni di omogeneità di pratiche e procedure in materia di accertamento, valutazione e certificazione finale degli standard formativi nazionali e regionali dei percorsi di IeFP e del conseguente rilascio dei titoli di qualifica e diploma professionale ex art. 17, D.Lgs. 226/2005.

A seguito dell'emanazione del decreto 22 maggio 2018 *“Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi di passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.”* è stato sottoscritto l'Accordo territoriale tra la Regione Umbria e l'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria per l'erogazione da parte degli Istituti professionali dell'offerta di IeFP in regime di sussidiarietà, in attuazione dell'art. 7, c. 2 del D.Lgs. n. 61/2017, sottoscritto in data 31 dicembre 2018, che attua quanto previsto dall'articolo

7, comma 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 61 e dall'articolo 4 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 17 maggio 2018. Sulla base dell'art. 2 del suddetto Accordo, la Regione e l'Ufficio Scolastico regionale si impegnano, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a favorire il raccordo tra il sistema dell'IP e il sistema di IeFP e a definirne le modalità organizzative ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 17 maggio 2018.

Sulla base dell'art 7, Regione ed Ufficio Scolastico regionale si impegnano a definire congiuntamente le modalità attuative dei passaggi tra i percorsi dei sistemi di IP e di IeFP, con riferimento alle fasi definite con l'Accordo n. 100 del 10 maggio 2018, e l'accesso all'esame per il conseguimento delle qualifiche e diplomi attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti, da parte delle studentesse e degli studenti iscritti ai percorsi di Istruzione professionale.

Ai fini della maggiore integrazione fra offerta di istruzione professionale ed offerta di IeFP svolta in regime di sussidiarietà, risulta particolarmente rilevante rafforzare il ruolo delle Istituzioni scolastiche nella valutazione degli esiti di apprendimento delle studentesse e degli studenti iscritti ai percorsi di IeFP svolti dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, nonché partecipanti alle attività integrative rivolte al rilascio di qualifica triennale di IeFP.

A tal fine, è stata valutata congiuntamente all'Ufficio Scolastico regionale, l'opportunità di incaricare per il ruolo di presidenti delle Commissioni di esame conclusivo dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà al fine del rilascio del titolo di qualifica ex art. 17, D.Lgs. 226/2005, nonché degli esami per il conseguimento delle qualifiche attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti, da parte delle studentesse e degli studenti iscritti ai percorsi di IP con interventi integrativi di cui all'art. 3 dell'Accordo Regione Umbria/USR, del personale dello stesso IP sede di svolgimento degli esami, individuato dai dirigenti scolastici, previo parere positivo e vincolante dell'USR, ferma restando la titolarità della Regione in materia.

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A

Modifica dell'Allegato 1 - Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla Legge regionale n. 30 del 23/12/2013, di cui alla DGR n.256 del 10/03/2015

Il testo di cui al punto 1. "Costituzione, composizione e validità della Commissione d'Esame" è sostituito integralmente dal seguente:

"La Commissione dell'esame conclusivo dei percorsi triennali di leFP per la Qualifica professionale è nominata con apposito atto del Dirigente del Servizio Istruzione e Apprendimenti della Regione Umbria su richiesta delle Istituzioni Scolastiche/Formative almeno 30 giorni prima della data fissata per gli esami.

Con riferimento agli esami per il conseguimento delle qualifiche in esito ai percorsi triennali svolti da Istituti Professionali in regime di sussidiarietà, nonché per il conseguimento delle qualifiche attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti, da parte delle studentesse e degli studenti iscritti ai percorsi di IP con interventi integrativi, la Commissione è composta da n. 3 membri effettivi:

- *il Presidente, in posizione di terzietà, identificato fra il personale dello stesso IP sede di svolgimento degli esami, individuato dai Dirigenti scolastici, previo parere positivo e vincolante dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria;*
- *n. 2 Commissari designati dalle Istituzioni Scolastiche interessate dall'esame di qualifica, identificati all'interno delle proprie risorse con ruoli docenti.*

Con riferimento agli esami dei percorsi triennali svolti da organismi formativi accreditati dalla Regione Umbria, la Commissione è composta da n. 3 membri effettivi:

- *il Presidente, in posizione di terzietà, identificato fra il personale della Regione e/o dell'Arpal;*
- *n. 2 Commissari designati dagli organismi formativi interessati dall'esame di qualifica, identificati all'interno delle proprie risorse con ruoli docenti.*

Le condizioni per la costituzione e la validità delle attività della Commissione sono date dalla presenza del Presidente e dei due Commissari.

La Regione si riserva di effettuare, per il tramite del Servizio competente, controlli a campione, al fine di verificare la regolarità amministrativa degli esami.